



Provincia di Benevento

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 IN COMBINATO DISPOSTO CON IL D.LGS 201/2022 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”. STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022. DETERMINAZIONI.
-----------------	--

**PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 110 del 07/12/2023**

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del Personale -
Controllo Analogo**

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 29/09/2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute”*;

Visto in particolare l’art. 20 del del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il comma 2 del citato art. 20 TUSP, che in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, testualmente recita:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

7) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*".

Atteso che la Provincia può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del TUSP;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 226, comma 2), del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e inconsiderazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
 - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto, altresì, che il D.Lgs. 2021/2022 con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Verifiche periodiche sulla gestione di servizi pubblici locali", in relazione alle fattispecie aventi rilevanza economica, prevede una specifica ricognizione periodica delle situazioni gestionali.

Tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e, in forma analitica, nel rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Tale

ricognizione va ricondotta e contestualizzata nell'assetto delle Partecipate di cui al TUSP, come recita il comma 2 del prefato art. 30.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, come riportata nella "Relazione tecnica" allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta dall'Ente;

Dato atto che la società SAMTE srl, in attuazione del piano approvato con deliberazione del C.P. n. 61 del 26.12.2019 è stata posta in liquidazione volontaria con atto del notaio Ambrogio Romano del 30 dicembre 2019;

Nel corso dell'esercizio 2022 si sono protratte le attività di liquidazione della società, poi concluse nel I Trimestre 2023 con la chiusura della fase di liquidazione con ritorno in bonis della stessa.

La società SAMTE srl in data 03 febbraio 2023, innanzi al notaio Ambrogio Romano, (Repertorio n. 55847), ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione ex. art. 2487- ter c.c., con consequenziale ripristino delle ordinarie funzioni e attività delegate con apposita convenzione.

Dato atto, altresì, che l'Ente alla data del 31/12/2022, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- SAMTE SRL Società a responsabilità limitata (in liquidazione) 100%;
- SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
- GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
- CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
- CONSORZIO SANNIO .IT (CST) Consorzio 32,23%;
- A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;

Esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, che ha evidenziato specifiche necessità ed opportunità, deve rilevarsi che, per quanto riguarda la società SANNIO EUROPA scarl, l'azienda speciale ASEA, il consorzio ASI, le attività svolte risultano necessarie

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Pertanto, la partecipazione della Provincia nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale e soddisfano anche i requisiti previsti dall'art. 5 del TUSP, e non presentano caratteristiche gestionali che interessano quelle a rilevanza economica regolate dal D.Lgs 201/2022;

Esaminate, ancora, le vicende gestionali attinenti la società SAMTE' SRL che, viceversa, operando in ambito "Rifiuti" è oggettivamente attratta alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 201/2022;

Considerato che la predetta società in house "deve" continuare a svolgere il ruolo di gestore della filiera impiantistica dedicata al ciclo integrato dei rifiuti presenti sul territorio, sia pure in supplenza Istituzionale del sistema Regionale per la mancata adozione, nei modi e nei tempi assegnati, degli atti di programmazione, quale il Piano d'Ambito Territoriale demandato all'EDA di Benevento ex Legge Regionale 14/2016 ed in applicazione del suo art. 40 comma 3, nonché in attuazione degli accordi Istituzionali sottoscritti, per i prossimi 12/18 mesi, come da verbale del 16.06.2023 che si allega alla presente;

Dato atto, pertanto, che l'Ente intende mantenere le partecipazioni nella società SANNIO EUROPA scarl, nell'Azienda Speciale ASEA, nel consorzio ASI e nel GAL PARTENIO;

Dato atto, che l'Ente deve continuare a mantenere la società SAMTE SRL per il 2024 per le ragioni innanzi riportate e documentate;

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli Enti che detengono partecipazioni pubbliche e l'art. 30 del D.Lgs 201/2022;

Considerata la volontà espressa dai consortisti con Assemblea del 03.01.2023, giusto verbale n. 1/2023, del CONSORZIO SANNIO.IT di avviare la fase di liquidazione e chiusura e la conseguente previsione del suo scioglimento presumibilmente entro i primi mesi del 2024;

Considerato inoltre, che tale volontà assembleare trova conferma nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, adottato dall'Assemblea Consiliare con deliberazione n. 31 del 04.12.2023;

Richiamati:

- il D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento alla data del

31 dicembre 2022, come risultanti nella “*Relazione Tecnica*” redatta dal Servizio competente ed eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di prendere atto** della necessità di tenere la partecipazione nella società SAMTE SRL per le ragioni innanzi descritte ed in applicazione dell'art. 40 comma 3 della Legge Regionale 14/2016 e in attuazione dell'accordo Istituzionale sottoscritto in data 14.07.2022 con la Regione Campania e l'EDA di Benevento con successive modifiche ed integrazioni trasfuse nel verbale di riunione del 16.06.2023 che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di prendere atto** della volontà espressa dai consortisti con Assemblea del 03.01.2023, giusto verbale n. 1/2023, del CONSORZIO SANNIO.IT di avviare la fase di liquidazione e chiusura e la conseguente previsione del suo scioglimento presumibilmente entro i primi mesi del 2024;
4. **di dare atto** che, per le ragioni espresse sia nell'allegata Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nella proprietà dell'Ente, sono le seguenti:
 - SAMTE SRL Società a responsabilità limitata (in liquidazione) 100%;
 - SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
 - GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
 - CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
 - A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;
5. **di dare mandato** al Servizio competente di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs n.175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dalla Provincia;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Benevento, lì 07/12/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Armando Mongiovì

Il Responsabile del Servizio

Dott. Armando Mongiovì